

# Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C.

In qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento



Società Cooperativa con sede legale in Inzago, Piazza Maggiore 36

iscritta all'Albo delle Banche al n. 3819.0

all'Albo delle Società Cooperative al n. A160954

al Registro delle Società presso il Tribunale di Milano al n. 3502

Codice Fiscale e Partita IVA 01123420158

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

**“Banca di Credito Cooperativo di Inzago**

**Tasso Fisso 10/11/2010 - 10/11/2013 2,50%”**

ISIN IT0004656804

Il Regolamento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Inzago , società cooperativa, Piazza Maggiore n. 36, 20065 Inzago (MI) ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all'indirizzo web [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it) .

## **ARTICOLO 1** - Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Inzago a tasso fisso DURATA 3 ANNI CEDOLA SEMESTRALE” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 14.000.000,00 (Euro quattordicimilioni).

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche.

Le obbligazioni sono al portatore e non frazionabili, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione; a richiesta possono essere rese nominative e viceversa.

Ai sensi dell’Art.34 ter punto e) del Regolamento emittenti Consob, ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario minimo di almeno 50.000,00 Euro con multipli di 1.000,00 Euro.

Il prestito obbligazionario viene emesso a seguito delibera del CdA del 27/10/2010.

## **ARTICOLO 2** - Caratteristiche dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione;
- **durata** – il prestito obbligazionario dura 3 anni, dal 10/11/2010 al 10/11/2013;
- **data di godimento** – 10/11/2010, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- **data di scadenza** – 10/11/2013, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;
- **periodo di offerta** – dal 10/11/2010 al 31/05/2011, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;
- **valore nominale** – valore nominale unitario delle obbligazioni minimo di 50.000,00 Euro con multipli di 1.000,00 Euro;
- **interesse** – tasso fisso lordo annuo del 2,50%;
- **frequenza del pagamento delle Cedole di interesse** – semestrale.

## **Articolo 3** – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. e le sue filiali.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al lotto minimo pari a Euro 50.000,00. Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo dell’emissione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di modificare l’importo massimo dell’emissione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, mediante affissione presso la Sede Centrale e le Filiali della

Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. e pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it) .

L'Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l'importo massimo; la chiusura anticipata ha l'effetto di sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l'emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, mediante affissione presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. e pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it) .

#### **Articolo 4** – Prezzo di emissione e di rimborso

L'investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione.

Non è dovuta alcuna ulteriore commissione o onere per la sottoscrizione.

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora il pagamento del rimborso cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 5** – Interessi e parametro di indicizzazione

Le obbligazioni corrispondono delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse.

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo: gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente act/act), saranno pagati in rate semestrali posticipate il 10/05 e il 10/11 di ogni anno secondo il piano indicato al precedente articolo 2 del presente Regolamento.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

#### **Articolo 6** – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali dell'Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell'investitore.

#### **Articolo 7** – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca.

#### **Articolo 8** – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

#### **Articolo 9** – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni NON saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati; tuttavia l'Emittente potrà svolgere attività di acquisto o vendita dei titoli nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, rispettando la strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela.

**Articolo 10 – Garanzie**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38). Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

**Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente prestito obbligazionario è interamente regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente, qualora il cliente non rivesta la qualifica di "consumatore", sarà quello ove si trova la sede legale dell'emittente. Qualora il cliente investitore rivesta la qualifica di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

**Articolo 12 – Comunicazioni e varie**

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. agli obbligazionisti, verranno effettuate, salvo non diversamente disposto dalla legge, mediante affissione presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. e pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it).

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

**Il sottoscrittore dichiara di avere preso visione di questo Regolamento e di averne compreso ogni sua parte; copia di questo Regolamento è disponibile presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C. e sul sito internet [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it)**

(Luogo)

(Data)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(il cliente)

\_\_\_\_\_

**per presa visione ed accettazione:**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 5, ultimo comma** (condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 10**, secondo comma (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 11** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(il cliente)

\_\_\_\_\_

DATI ANAGRAFICI:

\_\_\_\_\_

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

\_\_\_\_\_

DOSSIER TITOLI:

\_\_\_\_\_

Visto operatore della Banca

\_\_\_\_\_